

XV legislatura

A.S. 521:

**"Conversione in legge del decreto-
legge 3 aprile 2006, n. 135, recante
disposizioni urgenti per la
funzionalità dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza"**

Maggio 2006
n. 1



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

sig.ra Laura Baronciani

dott.ssa Carla Di Falco

dott.ssa Maria Laura D'Onofrio

dott.ssa Valeria Bevilacqua

tel. 2117 - 5262

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

.....

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Stefano Moroni

tel. 3627

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Indice

| | |
|---|---|
| Articolo 1 (<i>Trattenimento in servizio sino al 30 settembre 2006 degli agenti ausiliari della P.S. già trattenuti appartenenti al 63° corso</i>) | 1 |
|---|---|

Articolo 1

(Trattenimento in servizio sino al 30 settembre 2006

degli agenti ausiliari della P.S.

già trattenuti appartenenti al 63° corso)

Il comma 1 autorizza l'ulteriore trattenimento in servizio per 6 mesi degli agenti ausiliari della polizia di Stato appartenenti al 63° corso di allievo agente ausiliario di leva i quali, già trattenuti in servizio, ne facciano apposita domanda.

Il comma 2 indica la copertura dell'onere di cui al comma 1, stimato pari a 8.844.000 euro per il 2006, a valere delle risorse previste dall'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006), in relazione alle esigenze correnti del Ministero dell'interno.

La RT dopo aver specificato che i citati agenti sarebbero, in ogni caso, cessati dal servizio dal primo aprile 2006, provvede alla quantificazione del relativo onere assumendo a parametro un costo annuo lordo complessivo pari a 31.140 euro per ogni agente, corrispondente ad un onere mensile di 2.595 euro (da intendersi al lordo della quota di oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione), secondo il prospetto seguente:

| | Unità | C. unitario 1/4 - 30/9 | C. compl. 2006 |
|--------|-------|------------------------|----------------|
| Agenti | 568 | 15.570 | 8.843.760 |

Euro

La relazione aggiunge che, ai fini della definizione del citato importo - qualificato quale "limite massimo di spesa" omnicomprensivo per il bilancio dello Stato - non si è tenuto conto degli oneri vari di funzionamento

(accasermamento, equipaggiamento e motorizzazione) nonché dei trattamenti accessori, poiché questi elementi di spesa risulterebbero già quantificati nell'ambito delle normali dotazioni di bilancio, trattandosi di personale già in servizio.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, l'onere indicato in RT quale costo medio annuo è corrispondente, ad una prima ricognizione, a quello riportato dalle tavole del costo medio del personale elaborate dal Dipartimento della R.G.S.-I.G.O.P. Sarebbe comunque utile l'acquisizione di dettagliate informazioni circa le singole componenti (retribuzione fissa e componenti contributive a carico del datore) della spesa media "lorda" riportata nella relazione tecnica.

Più in generale, sarebbe utile l'esplicita conferma che il mutamento, sia pur limitato, dello *status* degli interessati dal provvedimento in questione non determini nessun altro effetto finanziario.

Inoltre, come peraltro già segnalato in analoghe occasioni¹, proprio in riferimento all'asserita invarianza degli oneri di equipaggiamento, accasermamento etc. del personale trattenuto, che rimarrebbe a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio, sarebbe opportuno conoscere se risulti privo di altri effetti finanziari la trasformazione del rapporto da agente ausiliario ad agente "trattenuto" in servizio, sia con riferimento alla dotazione individuale che in relazione al diritto all'alloggio e ad altri diritti suscettibili di determinare altri oneri (mensa etc.).

¹ In proposito, si segnala che, nel corso dell'esame in 5ª Commissione dell'A.S. 3368 (XIV legislatura), recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, nella nota di chiarimenti depositata dal rappresentante del governo ai rilievi formulati dal relatore si segnalava che, in relazione ad analoga ferma disposta in favore di agenti di P.S. originariamente in servizio di leva, "trattandosi di personale già in servizio e rientrante nell'ambito delle normali dotazioni organiche, risultano coperti gli effetti diretti e indiretti della loro formale immissione in ruolo". cfr. Nota di lettura n.138 del 2005, pag. 3-4; SENATO DELLA REPUBBLICA, *Giunte e Commissioni parlamentari*, 14 aprile 2005, pag. 380 e Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della R.G.S. - I.G.O.P. - Ufficio X, del 14 aprile 2005.

Va comunque ribadito che la considerazione del contingente di leva degli agenti di P.S. nell'ambito delle dotazioni organiche "di diritto" non sembra comunque legittimare in sé la costruzione degli stanziamenti annuali per spese di funzionamento secondo tale parametro, dovendo esso, invece, correttamente rapportarsi, secondo il criterio della legislazione vigente, al contingente dei soli effettivi presenti, siano essi ex di leva "trattenuti" o "permanenti", che sarebbe dovuto cessare al 1° aprile. Lo stanziamento cioè doveva essere calibrato solo sul primo trimestre.

L'affermazione della neutralità confermerebbe quindi che, per molti versi, il bilancio è costruito con criteri diversi dalla "legislazione vigente" e che esso sconta, in qualche caso, anche la legislazione futura.

Dal punto di vista metodologico di copertura, invece, andrebbe valutata la coerenza contabile tra la natura giuridica di diritto soggettivo "perfetto" dell'onere che impone sin d'ora di qualificare la spesa quale componente "obbligatoria" per il bilancio dello Stato ed un meccanismo di "limite di spesa", quale quello prefigurato in norma. Inoltre, attesa anche l'indicazione di un onere "pari a" indicato al comma 2 dell'articolo in esame e considerata l'esigenza di assicurare, in ogni caso, l'adeguata copertura dello stesso, anche in presenza di eventuali scostamenti rispetto all'importo stimato dalla RT, sarebbe necessario valutare comunque l'opportunità di inserire anche una clausola di "salvaguardia"², anche se trattasi di un onere di soli 6 mesi.

² In merito alla disponibilità finanziaria, nel corso dell'esame da parte della Camera dei Deputati, il rappresentante del Governo ha fatto presente che: "...successivamente al momento della sua emanazione è entrata in vigore la nuova organizzazione del Ministero dell'Interno recata dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2006, n. 154, che ha previsto tra l'altro l'istituzione del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie. In conseguenza di ciò, è in corso di registrazione presso la Corte dei conti il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di scorporo dei precedenti capitoli e di numerazione dei nuovi. Per quanto concerne il provvedimento in esame l'ex capitolo 1373, sulle cui disponibilità era assicurata la copertura del provvedimento, dovrebbe assumere il numero 3001, con una disponibilità di circa 27 milioni di euro, ivi compresa la copertura finanziaria del decreto-legge; l'accantonamento iniziale non è stato quindi compromesso.". cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari*, 23 maggio 2006, n. 3, pag. 13.

Del pari, sebbene la misura sia dotata di autonoma copertura, sarebbero opportune anche rassicurazioni circa la sua compatibilità finanziaria con il dispositivo di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che impone dal 2006, anche alle amministrazioni dello Stato, il limite del 60 per cento della spesa sostenuta nel 2003 alla spesa annua per contratti a t.d. da parte degli enti pubblici (economici e non) e le università³.

³ La relazione tecnica all'A.S. 3613 della XIV legislatura (legge finanziaria 2006) indicava, in corrispondenza alle limitazioni poste alla stipula di contratti a t.d. da parte delle amministrazioni centrali, 110,8 milioni di euro di economie lorde annue per il triennio 2006-2008 (cfr. XIV Legislatura, A.S. 3613, pag. 240).

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
per gli utenti intranet del Senato alla url
<http://www.senato.intranet/intranet/bilancio/home.htm>

Senato della Repubblica
www.Senato.it